

Art. 12

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di gestione e controllo delle attività amministrative, finanziarie e contabili di Unife.
2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
 - a) determina l'indirizzo strategico dell'Ateneo, previo parere del Senato Accademico;
 - b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
 - c) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo;
 - d) approva, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi nonché delle Scuole e il loro Statuto;
 - e) approva il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità;
 - f) su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, approva i documenti di bilancio annuali e pluriennali previsti dalla normativa vigente e il documento di programmazione triennale di Ateneo;
 - g) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia i documenti di bilancio annuali e pluriennali previsti dalla normativa vigente;
 - h) approva i piani triennali di edilizia ed i relativi aggiornamenti annuali, previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza;
 - i) approva le convenzioni, i contratti ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa secondo quanto previsto dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità;
 - j) approva le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;
 - k) approva il regolamento con cui identifica gli incarichi cui assegnare una indennità di funzione e determina i relativi importi, previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza;
 - l) definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
 - m) approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio degli studenti;
 - n) determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative;
 - o) delibera in merito all'istituzione e soppressione dei Dipartimenti e degli altri centri di gestione e di spesa;
 - p) conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore Generale, previo parere del Senato Accademico;
 - q) delibera, in assenza della rappresentanza degli studenti, in merito alle sanzioni disciplinari da infliggere ai professori e ricercatori universitari, alla conclusione della procedura prevista dalla legge;
 - r) delibera sulla proposta di chiamata da parte del Dipartimento di professori e di ricercatori universitari, previo parere del Senato Accademico;
 - s) approva un documento annuale di bilancio sociale per informare tutta la comunità e i suoi interlocutori sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalità istituzionali;
 - t) svolge ogni altra funzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.
3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione, per le quali sia previsto un parere del Senato Accademico, dovranno essere assunte con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, qualora il parere del Senato sia stato negativo o condizionato. Le delibere di cui alle lettere b) e o) sono assunte a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.
4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a) il Rettore, che lo presiede;

- b) quattro componenti appartenenti ai ruoli docenti dell'Ateneo, designati dal Rettore d'intesa con i Direttori di Dipartimento;
 - c) due componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni, designati all'unanimità dal Comitato dei sostenitori; la non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo deve essere conservata per tutta la durata del mandato;
 - d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designato dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo, appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
 - e) due rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli studenti.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, esclusi il Rettore e i rappresentanti degli studenti, devono essere individuati, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Le candidature, unitamente ai curricula, devono essere presentate al Rettore, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla pubblicazione di apposita informativa nell'albo di Ateneo. Decorso il termine, il Rettore dispone la pubblicazione dei curricula dei candidati nel sito d'Ateneo e trasmette senza indugio le candidature pervenute ai Direttori di Dipartimento, al Presidente del Comitato dei sostenitori e al Presidente del Consiglio del personale tecnico amministrativo. Le procedure di cui al precedente comma 4 lett. b) c) e d) non possono iniziare prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione dei curricula nel sito d'Ateneo e devono terminare entro quaranta giorni da tale data.
6. I Consiglieri sono eletti o designati nel rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.
8. Il Direttore Generale partecipa al Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante.
9. Il Prorettore può essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.